


GL 0HUFROHG u JLXJQR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
28	Il Sole 24 Ore	15/06/2022	<i>Grandi opere vicine alla svolta: primi cantieri dal 2024-2025 (N.Ronchetti)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
42	Il Sole 24 Ore	15/06/2022	<i>Le nuove regole antincendio impattano sui progetti di superbonus (G.Nastari)</i>	5
43	Il Sole 24 Ore	15/06/2022	<i>Cantieri edili, controlli dell'Ispettorato leciti anche in area privata (L.Caiazza)</i>	6
43	Il Sole 24 Ore	15/06/2022	<i>Cessione crediti, dai commercialisti tre proposte per sbloccare il mercato (G.Latour)</i>	7
25	Italia Oggi	11/06/2022	<i>Ok al superbonus per comuni con l'accollo costi (M.Manca)</i>	8
Rubrica Imprese				
1	Italia Oggi	11/06/2022	<i>All'inventore la meta' dei ricavi derivanti dallo sfruttamento della sua opera (E.Jandoli)</i>	9
Rubrica Previdenza professionisti				
44	Il Sole 24 Ore	15/06/2022	<i>Cassese: "L'autonomia delle Casse va riaffermata" (F.Micardi)</i>	11
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	15/06/2022	<i>Non sara' una transizione indolore (M.Onado)</i>	12
Rubrica Professionisti				
24	Italia Oggi	11/06/2022	<i>La parcella? Anche senza un accordo (A.Caravaglios)</i>	14
Rubrica Fisco				
8	Il Sole 24 Ore	11/06/2022	<i>Villette, Soa e sblocca crediti. Emendamenti a raffica sul 110% (M.Mo.)</i>	15
1	Italia Oggi	15/06/2022	<i>Semplificazioni fiscali al via (C.Bartelli)</i>	16
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	12/06/2022	<i>Fondi di coesione Ue spesi solo al 46% (C.Fotina)</i>	19
Rubrica Pubblica Amministrazione				
6	Il Sole 24 Ore	12/06/2022	<i>Cloud della Pa, in vantaggio la cordata Fastweb-Aruba (C.Fotina)</i>	21

Autostrade. Tra le opere più attese c'è il nuovo passante autostradale di Bologna



Infrastrutture

Grandi opere vicine alla svolta:
primi cantieri dal 2024-2025 —p. 30

Grandi opere vicine alla svolta: i primi cantieri dal 2023-2024

Infrastrutture. I prossimi anni potrebbero risultare decisivi per i maxi progetti che la regione aspetta da molto tempo: passante di Bologna, bretella Campogalliano-Sassuolo, autostrada Cispadana

Nataschia Ronchetti

I prossimi quattro anni potrebbero essere decisivi per le grandi opere infrastrutturali attese da tempo dall'Emilia-Romagna. Dal Passante di Bologna, intervento da 1,5 miliardi per sgravare il nodo del capoluogo regionale, crocevia tra Nord e Sud Italia, alla bretella Campogalliano-Sassuolo, nel Modenese, raccordo di collegamento da mezzo miliardo tra la A22-Autostrada del Brennero e la Pedemontana, al servizio dell'intera area del distretto della ceramica, dove si concentra l'80% della produzione nazionale. Per arrivare alla Cispadana, che collegherà l'A22 con l'A13 Bologna-Padova, tra il casello di Reggiolo (Reggio Emilia) e quello di Ferrara Sud, con un costo di 1,3 miliardi. Tutte opere stradali per le quali i cantieri potrebbero essere inaugurati tra il 2023 (per il Passante) e il 2024 (bretella e Cispadana) come spiega l'assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Andrea Corsini.

«Questo se tutto procederà come da tabella di marcia», dice Corsini. Poi, spostando l'attenzione verso la Romagna, entro il 2026 dovrà essere completato il maxi-progetto di riqualificazione del porto commerciale di Ravenna, destinato a diventare grande hub portuale dell'Adriatico. «Un intervento da 800 milioni, con fondi legati al Pnrr – precisa Daniele

Rossi, presidente dell'Autorità portuale – e destinato a innescare altri 200 milioni di investimenti privati. Era atteso da oltre dieci anni e farà dello scalo romagnolo un porto in linea con le esigenze del trasporto marittimo e terrestre, capace di accogliere navi più grandi con una perfetta interconnessione con strade e rete ferroviaria».

Tutte opere che in regione, nel corso degli anni, hanno infiammato scontri politici, conosciuto brusche battute d'arresto, riempito montagne di carte progettuali. Ma che ora appaiono in dirittura d'arrivo.

Il passante di Bologna è probabilmente quella che tiene banco da più tempo, dopo l'archiviazione di almeno tre progetti diversi e dopo le richieste di migliorie sul fronte dell'impatto ambientale chieste dal Comune di Bologna. Il progetto che corre adesso verso l'apertura del cantiere, con un gruppo di lavoro coordinato da Autostrade per l'Italia e costituito dalla società di progettazione Spea Engineering, prevede una piattaforma a tre corsie sia sull'A14 che sulla tangenziale (su quest'ultima quattro nel tratto più carico di traffico), su un tracciato di 13,2 chilometri. Poi una nuova viabilità locale (per 5 chilometri), la riqualificazione di sottopassi e porte di accesso alla città, dieci rotonde da adeguare o realizzare, il rifacimento di ponti sul fiume Reno e sul fiume Savena. Per la Cispadana (due

corsie di 67 chilometri che attraversano 13 comuni, tra Reggio Emilia, Modena e Ferrara) e per la bretella Campogalliano-Sassuolo (15,5 chilometri, che assorbiranno il traffico dei Tir che ruotano intorno al distretto della ceramica) resta ora lo scoglio del rinnovo della concessione a Autostrada del Brennero, che dovrà realizzare le due opere nell'ambito di un piano complessivo di investimenti. Ma è solo una questione di tempo. «Fino ad ora – spiega Corsini – si è andati avanti con proroghe. Ma la società ha già presentato la propria proposta al Governo che entro settembre dovrà dare una risposta sulla pubblica utilità dell'infrastruttura. Quanto a noi abbiamo cercato di accelerare, anche con un contributo di 100 milioni per la realizzazione della Cispadana».


I lavori al porto di Ravenna, i cui fondali dovranno raggiungere una profondità di 14,5 metri, sono invece iniziati. La prima fase dei dragaggi è stata completata, così come tutta la parte autorizzativa relativa alla ristrutturazione di cinque chilometri di banchine.

L'intervento prevede anche, per il trasporto merci, due nuove stazioni ferroviarie sul canale Candiano. «Ravenna deve soddisfare le esigenze dell'economia del Nord Italia – dice Rossi -. L'obiettivo è quello di fare del porto un hub di riferimento per i settori industriali delle regioni del Settentrione e del Centro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa dei lavori

Principali interventi previsti per efficientare la mobilità di Bologna



Entro il 2026 dovrà essere completato l'intervento di riqualificazione del porto di Ravenna (800 milioni)



Le nuove regole antincendio impattano sui progetti di superbonus

Norme tecniche

Decreto nato dalla necessità di evitare incidenti come quello della Torre del Moro

Obblighi severi per la scelta dei materiali per interventi edilizi come il «cappotto»

Giancarmine Nastari

Il 30 maggio 2022 è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» la nuova norma tecnica di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, in esecuzione dell'articolo 15 del Dlgs 8 marzo 2006, n. 139. Si tratta del decreto dell'Interno del 19 maggio 2022.

La regola tecnica verticale (Rtv) contenuta nel Dm va a integrare il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e nasce con uno scopo ben preciso: evitare che si possa presentare nuovamente una situazione come è accaduto con l'incendio della Torre dei Moro di Milano, che ha messo in evidenza come alcuni aspetti dei regolamenti non siano stati totalmente rispettati e abbiano, appunto, causato problemi assai gravi.

Si tratta della seconda regola tecnica di recente pubblicazione destinata agli edifici civili, dopo quella relativa alle chiusure d'ambito, il Dm 30 marzo 2022, che disciplina in modo cogente e per la prima volta in Italia il comportamento al fuoco delle facciate e delle

coperture degli edifici.

Le norme si applicano all'attività 77 dell'allegato I del Dpr 1 agosto 2011, n. 151, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Dm 246 del 16 maggio 1987.

L'ambito di applicazione

Il Dm 19 maggio 2022, che entrerà in vigore il 29 giugno, rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, allineando i criteri di prevenzione incendi adottati in precedenza in questi edifici ai criteri introdotti dal Codice di prevenzione incendi. Diversi aspetti sono stati nuovamente analizzati e allo stesso tempo migliorati per evitare che determinate situazioni si possano nuovamente verificare.

La nuova regola tecnica verticale si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, avente altezza antincendi maggiore di 24 metri e deve essere utilizzata insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi ed alle altre Rtv pertinenti. Quindi, in prevalenza, si tratta di edifici condominiali. Naturalmente la norma è obbligatoria per le nuove costruzioni e i nuovi interventi (come quelli relativi ai bonus edilizi) mentre per il semplice rinnovo del Certificato prevenzione incendi senza alcuna modifica ci si può basare anche sulla norme preesistenti al Dm del 19 maggio 2022.

Nello specifico, nella nuova normativa viene data maggiore attenzione alle diverse tipologie di con-

trolli che devono essere svolti, con cadenza periodica.

La norma identifica gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano occupati esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, e li raggruppa in base alla quota massima dei piani.

Il testo individua la metodologia per la valutazione del rischio di incendio e la strategia antincendio, che nello specifico comprende: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazioni, esodo e gestione della sicurezza antincendio (Gsa).

Interventi edilizi e superbonus

Proprio all'interno della sezione dedicata alla gestione della sicurezza antincendio sono previste misure preventive, e tra le varie procedure per evitare l'incendio viene posta attenzione sui lavori di manutenzione e sugli interventi che coinvolgono la facciata degli edifici.

Considerato che i cardini della progettazione antincendio risultano essere la scelta dei materiali idonei ai fini della reazione al fuoco, i requisiti di resistenza al fuoco e di compartimentazione degli elementi che costituiscono la facciata e le misure connesse all'esodo degli occupanti e alla sicurezza delle squadre di soccorso, il decreto in questione sarà sicuramente impattante anche sul fronte del superbonus 110 per cento.

Nei casi di interventi finalizzati al raggiungimento di uno specifico grado di isolamento termico dell'involucro edilizio, i progettisti dovranno infatti tenere in considerazione proprio le norme di prevenzione incendi e la reazione

al fuoco dei materiali.

In particolare, saranno tenuti ad assicurare che, nel caso di incendio originato dal cappotto termico:

- le fiamme non si propagano dall'esterno all'interno dell'edificio;
- l'incendio non vada a compromettere le compartimentazioni;
- le fiamme non facciano crollare porzioni di facciata, creando un pericolo per i passanti e per le squadre di soccorso.

Il non essere soggetti ai controlli del comando provinciale dei vigili del fuoco non libera automaticamente dagli obblighi di sicurezza antincendio un edificio; risulta comunque necessario rispettare le prescrizioni vigenti di progettazione antincendio a livello costruttivo.

L'amministratore

Sotto il profilo giuridico, in termini di responsabilità, dall'esame del contenuto dell'articolo 1130 del Codice civile, l'amministratore deve compiere gli atti relativi alle parti comuni dell'edificio; ciò significa che il rappresentante della compagine condominiale, senza bisogno di preventiva autorizzazione assembleare, ha il potere e il dovere di intervenire al fine di preservare e garantire l'integrità, la sicurezza e la salubrità degli impianti e delle parti comuni condominiali.

Quando si verifica un incendio sulle parti comuni di un fabbricato riconducibile alla negligente condotta dell'amministratore, il quale, anche solo colposamente, sia incorso nell'inadempimento del proprio mandato, lo stesso potrebbe essere chiamato in giudizio a risarcire i danni cagionati a terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+CONDOMINIO

Dove si giudica la lite con l'impresa

Per i Tribunale di Napoli è nulla la clausola nella lettera d'incarico che deroga il foro del condominio-consu-

matore, che è quello dove si trovano i beni condominiali.

di **Giovanni Iaria**

La versione integrale dell'articolo su: ntpluscondominio.ilssole24ore.com



Cantieri edili, controlli dell'Ispettorato leciti anche in area privata

Lotta al sommerso

Per la Corte d'appello di Lecce va considerato luogo esposto al pubblico

Luigi Caiazza

L'area in cui opera un cantiere edile, pure se di proprietà privata, non è qualificabile né come luogo di privata dimora, né, comunque, come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate.

Lo sostiene la Corte d'appello di Lecce nella sentenza che ha dato ragione all'Ispettorato territoriale del lavoro nei confronti della sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva invece accolto l'opposizione all'ordinanza con cui era stato contestato e sanzionato l'impiego di cinque lavoratori senza preventiva comunicazione del rapporto di lavoro.

L'accertamento era avvenuto nel giardino dell'abitazione estiva di proprietà della moglie del ricorrente, delimitato da recinzione e cancello. Quest'ultimo eccepeva la violazione dell'articolo 13 della legge 689/1981 in quanto l'accesso ispettivo era stato effettuato in una privata dimora, nonché dell'articolo 18 della medesima legge, in quanto nell'ordinanza ingiunzione di pagamento non era stata addotta alcuna motivazione in ordine alle difese contenute negli scritti difensivi tesi all'archiviazione del verbale ispettivo.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso, decidendo sul primo motivo, assorbente del secondo. La motivazio-

ne era fondata sulla delimitazione del potere d'ispezione degli organi adetti all'accertamento degli illeciti amministrativi, rispetto al reato di violazione di domicilio (articolo 614 del Codice penale) riferito non solo alla casa di civile abitazione ma anche a qualsiasi luogo destinato, anche transitoriamente, all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, nonché il luogo in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, commercio, allo studio o svago.

Secondo la Corte d'appello, invece, un'area destinata a cantiere edile, pure se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo esposto al pubblico, in quanto caratterizzato da uno spazio soggetto alla viabilità di coloro che vi si trovino, confermato anche dal libero accesso effettuato dagli ispettori senza chiedere autorizzazione alcuna. Peraltro, escludere la possibilità all'organo di vigilanza di effettuare, come nella fattispecie, la verifica della corretta esecuzione dei lavori edili, autorizzati dall'autorità amministrativa, e il rispetto delle norme che tutelano il lavoro e la sicurezza, sarebbe stato in contrasto con le varie norme che prescrivono tali controlli (ad esempio, l'articolo 8 del Dpr 520/1955).

La Corte territoriale ha respinto anche il secondo motivo del ricorso stabilendo che l'autorità amministrativa non è tenuta, nell'ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cessione crediti, dai commercialisti tre proposte per sbloccare il mercato

Bonus casa

Il presidente de Nuccio scrive al premier Draghi per invocare un intervento

Giuseppe Latour

Quarta cessione libera. Più tempo per effettuare le compensazioni. E maggiori garanzie sulle responsabilità degli acquirenti. Sono le tre mosse, pensate per rimettere in moto il mercato della cessione dei crediti, invocate dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, al ministro dell'Economia, Daniele Franco, al presidente

della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin e al direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

«Per preservare un meccanismo prezioso come quello della monetizzazione dei bonus edilizi - spiega la missiva -», viene richiesto «un intervento normativo che ripristini per le banche la possibilità di cedere liberamente i crediti acquisiti, indipendentemente dalla natura del cessionario». Bisognerebbe mettere in soffitta la definizione di cliente professionale, per ampliare il ventaglio dei destinatari della quarta cessione.

Per bloccare l'effetto domino che si sta estendendo alla filiera delle costruzioni, la seconda proposta è di «accordare un maggior termine per la compensazione da parte dei soggetti cessionari dei crediti di imposta, il cui utilizzo in compensazione è attualmente previsto con le stesse

modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto beneficiario- primo cedente». Con più tempo per compensare si limiterebbe l'effetto imbuto che, attualmente, affligge chi deve comunicare cedere i crediti.

Infine, c'è il tema delle responsabilità. Per ripristinare un clima di fiducia - aggiunge de Nuccio - «suggeriamo poi di ribadire ulteriormente che i cessionari dei crediti d'imposta non possono essere considerati responsabili, salvo i casi di concorso, della mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta». È quello che le norme già dicono, ma l'idea è di spiegare in maniera cristallina, per fugare equivoci, che i cessionari rispondono «solo per l'eventuale utilizzo dei crediti in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DRE LOMBARDIA

Ok al superbonus per i comuni con l'accollo costi

Un comune può beneficiare del superbonus del 110% attraverso lo strumento dell'accollo dei suoi costi, pur con alcune cautele, anche per quanto attiene ai limiti di spesa agevolabili. Così la Direzione regionale delle entrate della Lombardia con la risposta n. 904-817/2022 del 8 giugno scorso, a seguito di un interpello proposto per conto di un comune lombardo. I dubbi interpretativi scaturivano dalla lettura della risposta all'interpello n. 620/21, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate il 22 settembre scorso. In essa si ammetteva che la pubblica amministrazione istante (non meglio precisata) avrebbe potuto fruire della procedura dell'accollo, regolata dal comma 9-bis dell'articolo 119 del "decreto rilancio" (n. 34/2020), "nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame". Ora, poiché il comma 9 del medesimo articolo esclude dal regime del superbonus, tra gli altri soggetti, anche i comuni, l'inciso ha generato dubbi sul suo effettivo perimetro di applicazione soggettiva, in quanto sembrava comunque richiamare i limiti soggettivi propri del regime agevolativo, ribaditi in numerosi altri interpelli pubblicati. Ciò ha indotto a chiedere un chiarimento ulteriore alla Dre lombarda. Quest'ultima, nella sua risposta, oltre a ricordare che il parere espresso "esplica i suoi effetti solo con riferimento al soggetto istante", in quanto la procedura di interpello è finalizzata a fornire chiarimenti in merito a fattispecie concrete e personali, ha fornito precisazioni anche sulla determinazione del quantum accollabile da uno o più condomini.

Mauro Manca

IMPOSTE E TASSE

110%, i plafond sono esauriti
 Comunicazioni ai clienti anche dopo istruttoria positiva

INTELLIGENTI SOTTILI
 Sull'articolo 119 del decreto rilancio per i comuni

LA PIATTAFORMA ENTRA
 Aggiornata ai nuovi step

LA PIATTAFORMA ENTRA
 Aggiornata ai nuovi step

